

Roma li, 08 Aprile 2009

Alle Autorità di Ambito

***Legge 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, art. 8 sexies
“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”***

Circolare 08/04/2009

Con l'art. 8 sexies della legge n. 13 del 27 febbraio 2009, il legislatore ha inteso inserire alcune disposizioni volte a disciplinare gli effetti della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, con la quale si è sancita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 36/94, sia nel testo originario che in quello modificato dall'articolo 28 della legge n. 179 del 2002, nella parte in cui questa prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione oppure questi siano temporaneamente inattivi”*, e del successivo articolo 155 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.

Gli operatori del settore, immediatamente dopo la pubblicazione della citata sentenza, hanno sottolineato il coacervo di problematiche derivanti dalle statuizioni del giudice costituzionale. Molteplici sono stati i contributi in materia e molteplici le soluzioni interpretative.

Con l'articolo in oggetto il legislatore ha inteso quindi rispondere in una maniera quanto più possibile chiara alle istanze provenienti dai soggetti interessati, dando alla luce una soluzione che, sia pure con le perplessità di cui appresso, appare rispondere ai dubbi sorti in conseguenza della sentenza con una soluzione soddisfacente, quantomeno riguardo alla disciplina applicabile per il futuro.

La prestazione del Gestore inizia con l'avvio delle attività di progettazione.

Con il primo comma del nuovo articolo il legislatore chiarisce che *“gli oneri relativi alle attività di progettazione e realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del s.i.i. che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente”*.

Tale affermazione comporta quale diretta conseguenza che anche nell'ipotesi in cui l'utente non sia servito da impianto di depurazione o questo sia inattivo, la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione sarà comunque dovuta, e ciò a partire dal momento di *“avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”* e qualora tali interventi siano *“espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito”*.

In altre parole, il legislatore, preso atto delle argomentazioni alla base delle censure della Corte, nello statuire che gli oneri relativi alle attività di progettazione e seguenti costituiscono componente della tariffa idrica, afferma che tali attività costituiscono prestazione resa dal gestore nei confronti dell'utenza, e che, in quanto tali, al loro svolgimento non potrà non seguire il pagamento del corrispettivo da parte dell'utente.

Il legislatore in proposito, memore del monito della Corte - che ha sottolineato la necessità che a fronte dell'obbligo del gestore di adempiere la prestazione contrattuale sussista in capo all'utente il potere di azionare gli ordinari strumenti civilistici di tutela contro l'eventuale inerzia del gestore - in questo caso relativa alla realizzazione dei depuratori -, prevede inoltre una serie di nuovi obblighi informativi in capo al Gestore, come si vedrà più avanti, che, inseriti in bolletta, consentiranno all'utente di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, in caso di inadempimento, attivare i suddetti strumenti (es. azione di adempimento, *exceptio inadimpleti contractus*, azione di risoluzione per inadempimento).

Le modalità di effettuazione dei rimborsi

Ristabilita, attraverso un allargamento della nozione di prestazione dovuta dal gestore, la necessaria correlazione prestazione/corrispettivo, che in caso di mancanza di impianti di depurazione la Corte aveva sottolineato non sussistere, il legislatore affronta quindi al secondo comma lo spinoso tema dei rimborsi dovuti dagli utenti per le somme pagate e non dovute ai sensi della sentenza n. 335.

Viene quindi affermato che gli importi da restituire dovranno essere decurtati degli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione e completamento avviate. La nozione "allargata" di prestazione, cioè, viene ad assumere valenza retroattiva, con l'effetto di ridurre l'importo delle somme dovute dai gestori agli utenti.

Sulla quantificazione di tali somme, la norma demanda il compito alle Autorità di Ambito, oppure ai Comuni, qualora la gestione del s.i.i. avvenga "*in via diretta*". Si sottolinea che tale ultima previsione, intesa in senso letterale, non appare comprensiva delle ipotesi in cui, non operativa la gestione unica di ambito prefigurata dalla l. 36/94 e D.Lgs. 152/06, la gestione del servizio sia stata affidata dal comune ad un soggetto terzo rispetto all'amministrazione stessa.

A tale quantificazione si dovrà provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 28 giugno prossimo. I rimborsi saranno quindi corrisposti agli aventi diritto dai gestori a partire dal 1 ottobre del corrente anno, e non oltre i 5 anni, anche in forma rateizzata. La norma non specifica se in tale ultima ipotesi siano dovuti anche gli interessi legali.

In via propedeutica alla quantificazione delle somme da rimborsare, è poi necessario che il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, provveda ad emanare, entro il 1 maggio 2009, apposito decreto che contenga i criteri che le ATO dovranno seguire nelle determinazioni di loro competenza.

Tale decreto, prevede la norma, dovrà essere coerente con quanto già stabilito dal Metodo Normalizzato e dovrà tener presenti "*le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale*". Con tale ultima indicazione sorge il dubbio che si intenda prevedere una qualche forma di imposizione anche a carico di coloro che non si configurino come controparti contrattuali del gestore, in quanto nemmeno potenzialmente servibili dall'impianto di depurazione. Se così fosse, e si volesse cioè imporre una forma di tassazione ambientale, una previsione della stessa a mezzo di un decreto ministeriale pare scontrarsi con il principio di legalità dei tributi di cui all'art. 23 Cost..

Nuovi obblighi per il Gestore

Sempre con decreto ministeriale dovranno essere inoltre indicare le informazioni minime che i gestori saranno tenuti a fornire periodicamente agli utenti circa il programma per la realizzazione degli interventi relativi agli impianti di depurazione previsti dalla pianificazione di ambito e il loro grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

La norma prosegue poi specificando che tali informazioni dovranno comprendere sia l'indicazione delle spese già sostenute e di quelle ancora da sostenere, da computarsi nelle componenti della quota di tariffa vincolata di cui sopra, sia i tempi di realizzazione previsti.

Si specifica infine che al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche è demandato il controllo e monitoraggio periodico di tali nuovi obblighi posti in capo ai gestori, con la possibilità, in caso di inadempienze, di attivare le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 in materia di poteri sostitutivi da parte dell'Autorità di ambito e, in caso di inerzia di quest'ultima, della regione. Si sottolinea che lo stesso potere di monitoraggio e controllo sul rispetto da parte del gestore di tali nuovi obblighi debba ritenersi sussistente anche in capo alle singole Autorità di Ambito, nella loro qualità di soggetti affidatari del servizio.

La tariffa del servizio idrico integrato alla luce della nuova legge

La creazione legislativa di una nuova prestazione dovuta dal gestore verso l'utenza, e la individuazione di una nuova componente tariffaria, implica che la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'art. 154 del D.Lgs. 152/06, verrà ad essere arricchita dalla quota relativa alle attività *latu sensu* di realizzazione dei depuratori, dovuta anche dagli utenti non serviti da impianto di depurazione o in caso di sua temporanea inattività.

Tale quota sarà dovuta a partire dal momento di *“avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione”* ma solo nei casi in cui *“alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”* e qualora tali interventi siano *“espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito”*.

Sarà di conseguenza necessario che le singole Autorità di ambito in via preventiva effettuino una ricognizione sul piano d'ambito, enucleando le opere programmate di interesse in tale sede e i relativi tempi di attuazione. Solo gli oneri relativi alla realizzazione di tali opere dovranno essere considerati ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui sopra.

Quanto alle conseguenti determinazioni tariffarie, la norma non prevede l'emanazione uno specifico decreto in materia, ad integrazione di quanto previsto dal Metodo normalizzato, che possa servire da indirizzo alle scelte da operarsi da parte delle singole Autorità di ambito.

Parrebbe però logico ed opportuno che le Autorità attendano l'emanazione del decreto previsto dal comma 4 della norma, considerato che lo stesso dovrà contenere i criteri da seguire per la determinazione dei rimborsi dovuti per il pregresso, criteri che non potranno essere difformi da quelli da adottare per le future determinazioni tariffarie.